

**Stralcio del verbale della riunione del 20 giugno 2019**

(omissis)

**7) Fondo di Solidarietà: eventuali deliberazioni**

(omissis)

Il Consiglio di Sorveglianza, esaminata la proposta del Consiglio di Gestione formulata nella riunione del 19 giugno 2019, richiamandone integralmente i criteri che approva interamente, adotta la seguente deliberazione:

premesso che:

- diversi provvedimenti giudiziari hanno riconosciuto il diritto dei Soci aderenti al Fondo di Solidarietà SIAE a percepire l'assegno di professionalità soppresso con delibera 86 del 15.11.2011 del Commissario Straordinario;
- tali pronunce - rispetto alle quali SIAE si è opposta - si basano sull'assunto che l'assegno di professionalità costituisca una prestazione previdenziale integrativa del trattamento pensionistico obbligatorio e che gli interessati sarebbero titolari di diritti quesiti, diritti cioè già entrati nel patrimonio del titolare per effetto della maturazione dei requisiti prima della modifica del regolamento;
- sempre tali pronunce, però, sottolineano che in presenza di squilibri finanziari delle relative gestioni, le fonti istitutive possono rideterminare la disciplina delle prestazioni e del finanziamento adottando un piano che, con riguardo a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario;
- *è indubbio comunque che - a prescindere dalla natura previdenziale o solidaristica delle stesse - le prestazioni erogate dal Fondo prima delle modifiche apportate dalla delibera commissariale 86/2011, si basavano sul metodo tecnico della ripartizione, nel senso che per finanziare le prestazioni di un anno si utilizzano i contributi dello stesso anno, cosicché chi subiva le trattenute non poteva contare su un monte di contributi nominativo;*
- il sistema a ripartizione, come è dimostrato dall'esperienza, non è in grado di assicurare l'equilibrio finanziario ed è stato giudicato non in linea con le norme

**Stralcio del verbale della riunione del 20 giugno 2019**

vigenti, soprattutto perché determina la corresponsione di prestazioni che risultano più generose rispetto alla contribuzione versata;

- La Corte Costituzionale (sent. 124/2017) ha precisato che l'assoluta intangibilità delle prestazioni pensionistiche sulla base del principio del diritto quesito riguarda le forme pensionistiche finanziate con il sistema contributivo, mentre le prestazioni corrisposte da tutte le altre forme pensionistiche (in particolare quelle basate sul sistema della ripartizione) possono essere ridotte a equità in caso d'insostenibilità finanziaria del sistema e in un contesto di risorse limitate;
- Il Fondo, dunque, a questo punto, preso atto del citato indirizzo giurisprudenziale che rischia di consolidare la posizione solo di alcuni iscritti a scapito degli altri, si trova nella necessità ed urgenza ripartite in maniera congrua e trasparente le risorse di cui dispone;

tutto ciò premesso, il Consiglio di Sorveglianza delibera di riconoscere agli iscritti al Fondo di Solidarietà che abbiano maturato il diritto a godere dell'assegno di professionalità in epoca antecedente al 31/12/2011, un trattamento, per il periodo successivo a tale data, determinato applicando i seguenti criteri:

**A) SOGGETTI IN VITA CON ETÀ SUPERIORE AI 90 ANNI ALLA DATA DEL 30/6/2019**

> a questi spetterà una somma calcolata applicando la seguente formula:

$$M * N$$

Dove:

M = rateo mensile di trattamento percepito al 31/12/2011 come da prospetto all. sub 1

N = 64

\*\*\* \*\*

**Stralcio del verbale della riunione del 20 giugno 2019**

- B) SOGGETTI IN VITA CON ETÀ COMPRESA TRA GLI 82 ED I 90 ANNI ALLA DATA DEL 30/6/2019** > a questi spetterà una somma calcolata applicando la seguente formula:

$$M * N$$

Dove:

M = rateo mensile di trattamento percepito al 31/12/2011 come da prospetto all. sub 1

N = 70

\*\*\* \*\*

- C) SOGGETTI IN VITA CON ETÀ INFERIORE AGLI 82 ANNI ALLA DATA DEL 30/6/2019** > a questi spetterà una somma calcolata applicando la seguente formula:

$$80\% * M * N$$

Dove:

M = rateo mensile di trattamento percepito al 31/12/2011 come da prospetto all. sub 1

N = numero mesi compresi tra 1/1/2012 e data di compimento del 82° anno di età (con un minimo garantito di 70 mesi)

\*\*\* \*\*

- D) EREDI DI SOGGETTI DECEDUTI DOPO IL 31/12/2011 NON AVENTI DIRITTO ALLA REVERSIBILE** > a questi spetterà – in solido tra loro – una somma calcolata applicando la seguente formula:

**Stralcio del verbale della riunione del 20 giugno 2019**

M \* D

Dove:

M = rateo mensile di trattamento percepito dal de cuius al 31/12/2011 come da prospetto all. sub 1

D = numero mesi compresi tra 1/1/2012 e data di decesso del de cuius (con un tetto massimo di 70 mesi)

\*\*\* \*\*

**E) EREDI DI SOGGETTI DECEDUTI DOPO IL 31/12/2011 AVENTI DIRITTO ALLA REVERSIBILE** > a questi spetterà - in solido tra loro - una somma calcolata applicando la seguente formula

$$(M * D * Z) + R * (N-D)$$

Dove:

M = rateo mensile di trattamento percepito dal de cuius al 31/12/2011 (€ 615,00)

D = numero mesi compresi tra 1/1/2012 e data di decesso del de cuius

Z = 100% se il de cuius al momento del decesso aveva compiuto 82 anni; 80% se il de cuius al momento del decesso non aveva compiuto 82 anni;

R = rateo mensile spettante all'avente diritto alla reversibile (€ 430,50)

N = numero di mensilità calcolato in base ai criteri ai punti A), B) e C) che precedono, in funzione dell'età che il de cuius avrebbe avuto alla data del 30/6/2019 come se fosse ancora in vita;

In ogni caso, l'importo risultante dalla presente formula non potrà superare il tetto massimo di 615\*70.

\*\*\* \*\*

**F) ISCRITTI CHE HANNO MATURATO IL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI IN EPOCA ANTERIORE AL 31/12/2011, MA HANNO ANCHE RICEVUTO TRATTAMENTI DAL FONDO DOPO IL 31/12/2011 IN BASE ALLE NUOVE VERSIONI DEL**

**Stralcio del verbale della riunione del 20 giugno 2019**

**REGOLAMENTO** > a questi soggetti ed ai loro eredi si applicano tutte le regole di cui ai punti che precedono con la precisazione che la somma loro spettante in base a tali criteri verranno decurtate del 50% di quanto ricevuto dal Fondo successivamente al 31/12/2011 (la decurtazione riguarderà sia le somme già liquidate che quelle in corso di erogazione in base a delibere già approvate);

\*\*\* \*\*

- G) ISCRITTI PERCETTORI DI ASSEGNO DI PROFESSIONALITÀ IN VIA DIRETTA ALLA DATA DEL 31/12/2011 CHE: i) SIANO IN VITA; ii) NEL PERIODO 1983-2011 ABBIANO VERSATO PIÙ DI € 100.000,00; iii) ABBIANO DIRITTO A PERCEPIRE AI SENSI DELLE PRECEDENTI LETTERE A), B) E C) UN IMPORTO INFERIORE DI € 100.000,00** > nei confronti di costoro la somma spettante ai sensi delle precedenti lettere A), B) e C) potrà essere aumentata del 50% degli importi versati. In ogni caso, però, la somma complessivamente spettante in base alla presente lettera ed alle precedenti lettere A), B) e C) non potrà essere superiore a € 100.000,00;

\*\*\* \*\*

- H) Le somme spettanti ai sensi delle precedenti lettere A), B), C), D) e E) dovranno essere compensate con eventuali crediti di SIAE nei confronti degli aventi diritto alle somme stesse;

\*\*\* \*\*


- I) La liquidazione delle somme spettanti ai sensi delle lettere che precedono avverrà previa espressa rinuncia dell'interessato nei confronti del Fondo di Solidarietà ad ogni pretesa e/o diritto e/o ragione per se e/o eredi e/o congiunti e/o aventi causa, basata sulle norme regolamentari antecedenti alle modifiche apportate dalla delibera commissariale 86/2011.

\*\*\* \*\*

**(omissis)**

Per Copia Conforme

Il Segretario



**Stralcio del verbale della riunione del 20 giugno 2019**

ALL.1

**artt. 8-10 Regolamento Fondo Solidarietà Soci SIAE approvato il 22.3.1991**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>CASISTICHE</b>	<b>Importo</b>	<b>Maggiorazioni</b>	<b>Note</b>
Assegno di professionalità base	<b>615,00</b> €		
Reversibilità a coniuge superstite (70 %)	<b>430,50</b> €	10 % in caso di figli di età fino agli anni 21	Fino alla concorrenza massima di Euro 615,00/mese
		10 % in caso di figli inabili anche maggiori di anni 21	Fino alla concorrenza massima di Euro 615,00/mese
Reversibilità a orfano e/o figlio inabile in assenza di coniuge o in mancanza di diritto di questi (70 %)	<b>430,50</b> €		
Reversibilità a n. 2 orfani (40 % ciascuno)	<b>246,00</b> €		Fino alla concorrenza massima (complessivamente) di Euro 615,00/mese
Reversibilità a n. 3 orfani (30 % ciascuno)	<b>184,50</b> €		
Reversibilità a n. 4 orfani (25 % ciascuno)	<b>153,75</b> €		
Reversibilità a n. 5 orfani (20 % ciascuno)	<b>123,00</b> €		

**Per Copia Conforme****Il Segretario**  
